

SCHEDA N. 5**TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: EDIFICI A BASSO CONSUMO ESISTENTI**

Interventi su edifici esistenti già riscaldati che, con riferimento al DPP n. 11-13/Leg del 13 luglio 2009, migliorano di almeno due classi la propria classificazione energetica per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria (vedi classificazione energetica degli edifici allegata). (1)

E' considerato edificio una costruzione/volume edilizio già classificato in una delle categorie di cui all'art. 3 del d.P.R. 26.08.1993, n. 412.

E' considerato esistente l'edificio con titolo edilizio anteriore all'8.10.2005.

E' considerato riscaldato l'edificio/volume già dotato di impianto termico come definito dall'art. 1 del d.P.R. 26.08.1993, n. 412 e s.m..

Sono ammessi a contributo anche le singole porzioni materiali di edifici purché gli interventi riguardino anche la coibentazione di soffitti o pavimenti disperdenti verso l'esterno o verso locali non riscaldati.

Il contributo di cui alla presente scheda non è cumulabile con gli incrementi volumetrici ovvero delle superfici equivalenti o con la riduzione del contributo di concessione così come individuati dal punto 1), lettere b) e c), del dispositivo della deliberazione G.P. n. 1531 del 25 giugno 2010.

Il contributo per l'edificio a basso consumo esistente non è cumulabile con altra tipologia/tecnologia eccetto quelle delle schede n. 7, n. 8, n. 13 e n. 14 purché i relativi interventi siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Per superficie (m²) si intende la Superficie Netta Calpestable riscaldata, per volume (m³) si intende il Volume Lordo Riscaldato.

(1) In caso di ampliamento di volume (es.: sottotetto trasformato in abitazione) se l'ampliamento è superiore al 30% del volume dell'edificio esistente riscaldato, l'intervento rientra tra quelli ricompresi nella scheda n. 6; se l'ampliamento è invece fino al 30%, la classificazione energetica deve comprendere tutto l'edificio.

	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	PRIVATI	IMPRESE	ENTI PUBBLICI
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	NO
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	30%	30%	-
4	SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA	80 m ²	100 m ²	-
5	CONTRIBUTO MASSIMO	€50.000,00	€150.000,00	-
6	REGIME CONTRIBUTO	-	"De minimis" o Reg. CE. 800/2008	-

CALCOLO SPESA MAX AMMESSA

	<i>SNCR ≤ 500 m²</i>	<i>500 m² < SNCR ≤ 2000 m²</i>	<i>SNCR > 2000 m²</i>
almeno 2 classi	€m ² 192,50*S	€96.250,00+€m ² 82,50*S1	€220.000,00+€m ² 33,00*S2
almeno 3 classi	€m ² 247,50*S	€123.750,00+€m ² 110,00*S1	€288.750,00+€m ² 55,00*S2
almeno 4 classi	€m ² 275,00*S	€137.500,00+€m ² 137,50*S1	€343.750,00+€m ² 82,50*S2

N.B.: S : SNCR fino a 500 m² compresi;

S1: SNCR per la parte eccedente i 500 m² e fino a 2000 m² compresi;

S2: SNCR per la parte eccedente i 2.000 m².

La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla Superficie netta calpestabile riscaldata (SNCR) attribuibile a ciascuno scaglione di superficie di appartenenza.

Esempio: Edificio da SNCR 3.000 m², salto di 2 classi:

Spesa max ammessa = €220.000,00 + 33,00 €/m² *(3000-2000) m² = €253.000,.

Per tutte le categorie di edifici non rientranti in E1.1 ai sensi del DPR 412/93, le cui classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in KWh/m³anno, i valori di spesa massima ammessa per metro quadrato vanno riferiti al volume netto riscaldato, dividendo le cifre esposte (relative alla spesa max ammessa) per un fattore 3.

Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:

Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva.

Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punto 6.1

Procedura valutativa:

- a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punto 6.2;
- b) relazione energetica comprensiva del calcolo del fabbisogno energetico ante intervento e di progetto (Calcolo di $E_{p_{gl}}$);
- c) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: miglioramento di classe conseguiti con, al vertice, il miglioramento di 4 classi, poi di 3 classi ed infine di 2 classi.. All'interno dello stesso miglioramento, l'ordinamento avverrà secondo il valore dell'energia risparmiata (kWh/anno), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Per le categorie di edifici classificati E1. 1 (abitazioni adibite a residenza continuativa) ai sensi del DPR 412/93, le classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria desunti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2167 del 20/10/2006, sono riportati nella tabella seguente (valori espressi in KWh/ m²/anno):

	Fabbisogno in kWh/m ² a		
	Riscaldamento	Acqua calda sanitaria	Totale
CLASSE A+	≤22	≤9	≤30
CLASSE A	≤22	≤18	≤40
CLASSE B+	≤35	≤18	≤50
CLASSE B	≤45	≤18	≤60
CLASSE C+	≤60	≤21	≤80
CLASSE C	≤100	≤21	≤120
CLASSE D	≤155	≤24	≤180
CLASSE E	≤195	≤30	≤225
CLASSE F	≤230	≤36	≤270
CLASSE G	>230	>36	>270

Per tutte le altre categorie di edifici non rientranti in E1. 1 ai sensi del DPR 412/93, le classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in KWh/ m³ /anno. Tali valori sono riportati nella tabella seguente:

	Fabbisogno in kWh/m ³ a		
	Riscaldamento	Acqua calda sanitaria	Totale
CLASSE A+	≤6	≤3	≤9
CLASSE A	≤6	≤5	≤11
CLASSE B+	≤9	≤5	≤14
CLASSE B	≤13	≤5	≤17
CLASSE C+	≤17	≤6	≤23
CLASSE C	≤29	≤6	≤34
CLASSE D	≤44	≤7	≤51
CLASSE E	≤56	≤9	≤64
CLASSE F	≤65	≤10	≤77
CLASSE G	>65	>10	>77

Ai fini del rispetto dei valori di classificazione degli edifici va considerato il valore globale dell'edificio stesso.